



# **COMUNE DI MUGGIA**

## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**Approvato con delibera consiliare  
Divenuto esecutivo in data**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

## **Capo 1**

### **Contenuti e scopo del regolamento**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Muggia, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale/territoriale.

2. Esso ha lo scopo di promuovere il benessere degli animali sia come componenti dell'ambiente sia nei rapporti con l'uomo, rapporti che vanno improntati a principi di corretta convivenza. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

#### **Art. 2 - Definizione di animali**

1. La definizione di "animali" di cui al presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla Legge 14.8.1991 n. 281 e 20.7.2004 n. 189, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Le norme previste dai successivi articoli, devono in ogni caso considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente comma.

#### **Art. 3 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Muggia recepisce i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 5/10/1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi e della Convenzione Europea di Strasburgo per la protezione degli animali, del 13 novembre 1987. e si impegna a sostenerli e a promuoverne il riconoscimento e la diffusione, informando e sensibilizzando la cittadinanza attraverso campagne educative – soprattutto rivolte all'infanzia - e pubblicazioni tese ad aumentare la conoscenza degli animali e delle loro abitudini per ottenere, attraverso il loro rispetto, una corretta convivenza tra l'uomo e la fauna urbana.

2. Il Comune di Muggia – nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti – tutela la vita in tutte le sue manifestazioni, e favorisce la presenza degli animali nel proprio territorio quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente riconoscendo, altresì, alla loro presenza contenuti affettivi, educativi e di utilità.

3. Riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed opera per favorire la corretta convivenza tra questi e gli esseri umani.

4. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

5. Al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune può promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali stanziali ed in transito, tenendo conto – nelle modifiche agli assetti del territorio – degli habitat ai quali gli animali sono legati per la loro esistenza.

6. Il Comune di Muggia riconosce la libertà di ogni individuo – singolo od associato - di esercitare le attività connesse alla cura e all'accudimento degli animali quale mezzo per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasce dell'infanzia e della vecchiaia, e valorizza la cultura e la tradizione zoofila ed ambientalista della propria città, incoraggiando ogni intervento dettato dal rispetto degli animali e finalizzato alla loro difesa.

7. Il Comune di Muggia, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio, può far ricorso a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, nonché, per finalità di controllo, alle guardie zoofile o a soggetti a tale scopo individuati.

## **Capo 2**

### **Funzioni ed organi**

#### **Art. 4 – Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

2. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, concernenti la protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi, e la difesa del patrimonio zootecnico.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Capo 1**

### **Trattamento degli animali**

#### **Art. 5 – Maltrattamento**

1. Il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica e della loro dignità.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

2. E' severamente vietato sollevare gli animali per qualunque parte del loro corpo quando ciò possa danneggiarle; ogni specie va sollevata a seconda di quanto suggerito dalle attuali conoscenze etologiche.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 120,00.

3. E' vietato colpire gli animali (salvo per aggressione) o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E', altresì, vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

4. Sono consentiti gli interventi di sterilizzazione, ivi compresa – qualora necessario - la marcatura dell'animale sterilizzato; non sono consentiti gli atti di amputazione (orecchie, coda, etc.) a fini estetici; sono consentite solo le amputazioni debitamente certificate da un medico veterinario, che si rendano necessarie per prevenire o guarire malattie.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

5. E' vietato separare anzitempo i cuccioli dalla madre (prima di 60 giorni per i cani, di 45 giorni per i gatti e per le altre specie secondo la loro biologia).

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

#### **Art. 6 – Abbandono**

1. E' severamente vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, qualsiasi tipo di animale.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 727 del Codice Penale

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 7 – Rinuncia per seri motivi**

1. Il Comune individua i seri motivi di rinuncia all' animale nei casi documentati di gravi, non temporanei, motivi di salute, esecuzione di ordinanze sindacali, sequestro e situazioni similari. In tali casi gli animali saranno accolti in struttura assistenziale pubblica con oneri a carico del proprietario.

## **Art. 8 – Divieto di questua con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Art. 9 – Alimentazione**

1. E' vietato abbandonare residui di cibo destinati all'alimentazione degli animali sulla pubblica via, tali da generare problemi di igiene o pericolo per la salute pubblica.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Art. 10 – Avvelenamento**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze farmacologiche o tossicologiche attive, alimenti velenosi o contaminati da sostanze velenose e materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali, salvo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate da ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi degli articoli 544 bis, e 544 ter. del Codice Penale.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

## **Art. 11 – Addestramento**

1. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse o all'utilizzo di mezzi dolorosi o mediante costrizione fisica in ambienti angusti e inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

2. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

3. E', altresì, vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento.



Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 quinquies. del Codice Penale.

4. E' tassativamente vietato promuovere, provocare o favorire le lotte ed i combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 quinquies. del Codice Penale.

5. E' vietato l'addestramento di tutte le razze canine inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. E', inoltre, vietata la sottoposizione di animali a doping.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

## Capo 2

### Detenzione degli animali

#### Art. 12 - Modalità della detenzione

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti igienico-sanitari e molestie che pregiudichino il loro benessere e la salute del vicinato.

3. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali; in particolare è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra loro incompatibili e/o animali che per loro natura vivono solitari.

4. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta sia necessario, al fine di adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi ed alterazioni del comportamento.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato ai proprietari ed a coloro che a qualunque titolo li detengono lasciare gli animali esposti al sole per lunghi periodi di tempo senza adeguata protezione. E', altresì, vietato lasciare animali, di qualunque specie, chiusi in veicoli o rimorchi non destinati al trasporto animali per un periodo di tempo superiore ai 15 minuti o tale da ingenerare sofferenza negli stessi.

7. Il privato cittadino possessore di animali e le associazioni animaliste che abbiano in affido animali devono:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare adeguatamente la cucciolata;
- informarsi, anche presso i veterinari, sui metodi più opportuni per attuare il controllo delle nascite;
- sterilizzare i felini che lascino vagare sul territorio.

8. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia salute e del benessere della prole.

9. Chiunque viola il presente articolo verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00, fatto salvo non si ravvisi la condizione di maltrattamento, in tal caso subentrerà la violazione dell'art. 544 ter. del Codice Penale.

### **Art. 13 - Spazio per la detenzione**

1. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua e del cibo o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psicofisiche anche solo temporanee.

2. E' vietato detenere animali all'esterno senza un idoneo ricovero. Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, con il tetto impermeabilizzato e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, deve essere coperto da un'adeguata tettoia; dovrà essere chiuso almeno su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero non deve risultare umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o a correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

3. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine ovvero segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno dell'appartamento.

4. Salvo che per gli uccelli e piccoli roditori, è vietato detenere animali in gabbia tranne che per trasporto o ricovero per cure.

5. E' fatto assoluto divieto di tenere gatti legati. E' consentito l'uso del guinzaglio solo per il movimento e il trasporto.

Chiunque viola il presente articolo verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00 fatto salvo non si ravvisi la condizione di maltrattamento allorché subentrerà la violazione dell'art. 544 ter. del Codice Penale.

## **Capo 3**

### **Trasporto**

#### **Art. 14 - Disposizioni generali**

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli; qualora il tempo di trasporto superi le due ore, i contenitori dovranno essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio. Il trasporto sui rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

3. Per il trasporto di animali di affezione su mezzi privati si attuano le norme relative al codice della strada; per il trasporto di animali vivi a fini commerciali si applicano le disposizioni del regolamento CE n° 1/2005 e del decreto legislativo 25/07/2007 n°151 per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie.

4. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di qualsiasi mezzi di locomozione in movimento su terra o acqua.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

5. E' vietato trasportare o detenere per qualsiasi periodo di tempo animali chiusi nei bagagliaio delle auto.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

#### **Art. 15 – Divieto di accesso nei cimiteri**

1.E' vietato l'accesso ai cimiteri comunali ai cani e altri animali fatta eccezione ai cani/guida per non vedenti, per ipovedenti e quelli in assistenza alle persone disabili.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 90,00.

#### **Art. 16 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblici**

1. Per il trasporto di animali sui mezzi pubblici ci si dovrà attenere ai regolamenti vigenti sulle linee interessate.

2. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, non potendo rifiutare il trasporto di cani guida per non vedenti o in assistenza a persone disabili.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Capo 4**

### **Esposizione e vendita**

#### **Art. 17 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali**

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento.

2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore consecutive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

3. Gli animali esposti all'esterno degli esercizi commerciali dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie; gli animali dovranno essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessari ed i gatti anche della cassetta igienica.

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari nonché per i gatti anche la cassetta igienica.

5. Ad eccezione delle specie di animali la cui esposizione in vetrina è possibile in forma libera, gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate dal presente regolamento.

6. Con ordinanza sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

7. Chiunque viola il presente articolo verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni.

#### **Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche sia selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi (gare agility, etc), alle esposizioni agricolo-zootecniche. Per quanto attiene ai circhi si rinvia ai seguenti punti.

Chiunque viola il presente comma verrà punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro incolumità; l'identificazione di animali pericolosi così come definita dall'art. 6 comma 2 della legge 7/2/1992 n. 150, non si applica ad animali che per essere nati nel circo da più generazioni e vissuti in cattività con costanti interrelazioni con gli operatori circensi ed il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute ed incolumità pubblica.

Chiunque viola il presente comma verrà punito ai sensi dell' art. 544 ter. del Codice Penale.

3. E' vietato per i circhi acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicati negli allegati A e C del Regolamento CE338/97 di data del Consiglio Europeo (9/12/1996) e successive modificazioni, ed acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e rettili che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, così come indicato nell'art. 6 comma 2 della legge 7/2/1992 n. 150 e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/1996.

4. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura – Autorità scientifica CITES con sua delibera del 10/05/2000 circa i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" adottata in applicazione della legge 426/1998 (ai sensi dell' art. 4 della legge 150/92 e successive integrazioni)

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione e per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni.

## **Art. 19 – Vendita**

1. Il commercio di ogni specie animale, quelle ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di tutela del benessere degli animali stessi.

2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza e immersi in vasche munite di ossigenatore e di filtraggio adeguato.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

3. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria), i negozianti di animali domestici devono riportare le variazioni di carico/scarico sull'apposito registro, previsto dal citato decreto, entro 24 ore dall'evento.

4. E' vietata la vendita di pulcini o di altri animali colorati artificialmente.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00

## **Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli sia adulti, in premio, vincita od omaggio nel corso di attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo, sport, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3. Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00; come sanzione accessoria, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata.



## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE**

## **Capo 1**

### **Cani**

#### **Art. 21 – Custodia**

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio. La museruola rigida o morbida è obbligatoria in caso di rischio per l'incolumità di persone, di altri animali o su richiesta delle autorità competenti. Per i cani di media e grande taglia il guinzaglio dovrà essere robusto, lungo non più di 1,50 metri, non estensibile, e dovrà essere tenuto da persona maggiorenne o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;

La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale in ogni caso da impedire ai cani di mordere.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

3. Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani, anche tenuti a catena a cura dei proprietari, deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 60,00.

4. I cani, anche se a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 60,00.

#### **Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.

2. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dall'articolo 27 (mq 120, pari 8 x mq 15).

#### **Art. 23 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati a catena fissa. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena lunga

almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riposo, cibo e acqua.

2. Chiunque viola il presente articolo, viene punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

#### **Art. 24 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto non può essere inferiore a m 2.

2. Nel recinto deve essere prevista la presenza di un ambiente chiuso (tettoia e copertura sui tre lati) di almeno 4 mq, dotato di platea impermeabile facilmente lavabile.

3. Laddove la situazione climatica lo permette, si può prescindere dall'ambiente chiuso di cui al precedente comma, nella misura in cui i cani possono disporre di singoli alloggiamenti costruiti con idoneo materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile. Le predette unità di ricovero devono essere posizionate su platea sopraelevata, sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile.

4. Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

#### **Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come aree giochi per bambini, aiuole, etc. , quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi opportunamente recintati, dotati delle opportune attrezzature per le relative deiezioni, destinati ai cani.

4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

5. Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Art. 26 - Accesso agli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

1. I cani condotti nei locali pubblici, dovranno fare riferimento a quanto esposto all'entrata degli stessi; quando non specificatamente vietato, potranno essere condotti all'interno e tenuti al guinzaglio corto (grossa e media taglia), e museruola da applicare all'occorrenza.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, avranno cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno, fatto salvo l'onere del detentore di risarcire gli eventuali danni provocati dagli animali.

3. Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico dell'intero territorio del Comune di Muggia, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale comprese quelle eventualmente destinate ai cani stessi.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene ed il decoro del luogo.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 60,00.

4. Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta delle forze di polizia o dagli altri soggetti autorizzati.

5. La vigilanza del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo può essere affidata dal Comune, previa stipula di apposita convenzione, alle associazioni di protezione animale e di volontariato ambientale operanti a livello locale, iscritte nel Registro del Volontariato della Regione Friuli-Venezia Giulia.

## **Art. 28 – Cani Randagi**

1. I cani randagi rinvenuti sul territorio comunale saranno dati in affidamento alle strutture convenzionate con il Comune di Muggia, che si occuperanno del loro mantenimento e dell'eventuale adozione.

## Capo 2

### Gatti

#### Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di Muggia. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme con altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "gattaro" o "gattara" s'intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

5. Per "referente di colonia" s'intende il/la "gattaro/a" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

#### Art. 30 - Compiti dell'Azienda per i Servizi Sanitari

1. L'Azienda Sanitaria provvede - anche in collaborazione con il Comune - alla sterilizzazione ed alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà. Qualora l'azienda sanitaria, per insufficienze strutturali o carenza di personale, non sia in grado di provvedere gli interventi di cui sopra, il Comune può convenzionarsi, sentito il parere dell'Ordine dei veterinari, con le associazioni protezionistiche della provincia di Trieste, dotate di una struttura autorizzata ad effettuare gli interventi di sterilizzazione.

2. Le operazioni di cattura dei gatti liberi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine, potranno essere effettuate dalle sole persone autorizzate dal Comune.

3. Con le medesime modalità di cui sopra, potranno essere sottoposti a sterilizzazione da parte dell'A.S.S. anche quei gatti allontanatisi dalle dimore/abitazioni dei rispettivi padroni e giudicati, sulla base di una valutazione oggettiva, come liberi non di proprietà. Qualora in seguito ne fosse individuato il proprietario, le relative spese potranno essere allo stesso addebitate.

## **Art. 31 - Colonie Feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Muggia che, nel caso di episodi di maltrattamenti, procede a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari. Tale censimento deve essere aggiornato correntemente per quanto riguarda sia il numero dei gatti sia le loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere eseguiti, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria di Trieste, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e previa ordinanza sindacale.

4. Può essere consentito il posizionamento di "casette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti. Le "casette" potranno venire assegnate dal Comune al gattaro/a che se ne assumerà l'obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione, valutata dal Comune l'opportunità del posizionamento anche sotto l'aspetto ambientale e del decoro urbano. Sarà sanzionato il danneggiamento e/o lo spostamento non autorizzato delle casette.

5. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

6. Le/i gattare/ri devono mantenere pulita l'area della colonia felina da eventuali residui alimentari.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

## Capo 3

### Equini

#### Art. 32 – Detenzione

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

2. E' fatto assoluto divieto tenere gli equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di 3 metri per 3 metri.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

3. Gli equini tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata; in ogni caso deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera di almeno tre ore.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equini anziani o malati.

Chiunque viola il presente comma viene punito ai sensi dell'art. 544 ter. del Codice Penale.

5. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico; nell'ipotesi di un qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico il conducente è obbligato alla immediata pulizia con mezzi idonei.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

## Capo 4

### Volatili

#### Art. 33 - Detenzione dei volatili

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti, le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

2. Per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti prevalentemente in coppie.

#### Art. 34 - Popolazione di volatili

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, dove possono verificarsi nidificazioni o stabulazioni di volatili tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura del proprietario e/o del responsabile, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione della superficie per il ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico, strutturale, o di altra natura, atti ad ottenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili (dissuasori, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi ecc.)

Ogni intervento, da attuare nel rispetto del presente regolamento, dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

2. Fatta salva la possibilità di alimentare ed abbeverare i volatili, senza che ciò comprometta l'igiene e il decoro del suolo pubblico, il Comune, per la tutela della salute pubblica, del benessere animale, del patrimonio edilizio e dell'arredo urbano - al fine di garantire l'esistenza di colonie sane, numericamente e logisticamente rapportate alle caratteristiche dell'ecosistema cittadino - può provvedere con i servizi preposti della Provincia/Regione a pianificare metodi di controllo e monitoraggio.

3. Al fine di attuare un controllo sul territorio in merito alle malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo (zoonosi), trasmesse dai volatili, i Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari effettuano periodici monitoraggi tesi a valutare la situazione igienico-sanitaria ambientale, i punti di alimentazione e bevaggio. A tale scopo i servizi preposti della Provincia/Regione potranno autorizzare eventuali prelievi di volatili vivi relativi a tutte le colonie presenti sul territorio comunale. I prelievi dovranno riguardare un numero di soggetti variabili da 5 a 10 per colonia.

4. Qualora, a tutela della salute pubblica, sia necessario sottoporre volatili agli esami nei confronti dei principali agenti zoonosici quali: ricerca di ectoparassiti cutanei, salmonella, clamidia, campylobacter, toxoplasmosi e lesioni anatomopatologiche riferibili ad eventuali forme infettive, i volatili saranno contrassegnati e trasferiti all'Istituto Zooprofilattico.



## **Capo 5**

### **Animali acquatici**

#### **Art. 35 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti preferibilmente in coppia.

#### **Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati in acqua dolce e di almeno 5 litri per cm della lunghezza degli animali ospitati in acqua marina.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

#### **Art. 37 - Testuggini palustri esotiche**

1. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, e possono rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.

Chiunque viola il presente comma viene punito ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.

2. Il Comune può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle testuggini palustri esotiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.

## Capo 6

### Insetti

#### Art. 38 - Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

2. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, imenotteri, alcune specie di coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api e i bombi). Sono inoltre tutelati i grilli, le cicale, le libellule e i coleotteri. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.

3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare necessità, sarà il Comune a provvedere al loro spostamento.

Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 90,00.

## **TITOLO IV**

### **ANIMALI SELVATICI, ESOTICI ED INFESTANTI**

## Capo 1

### Fauna selvatica

#### Art. 39 – Detenzione di Fauna Selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della L. 157 dd. 11.02.1992.

2. Il Comune, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat, favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano compresi gli insetti ad eccezione delle specie nocive e moleste.

3. E' vietato molestare, catturare, detenere, commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica detenuti a qualsiasi titolo, di catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00, fatto salvo non si ravvisi la condizione di maltrattamento allorché subentrerà la violazione dell'art. 544 ter. del Codice Penale.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludono i ritmi fisiologici della loro attività.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.

6. La potatura e l'abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono essere attuati con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Chiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

7. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli) e Sorcidi (toporagni), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chiroteri e Sorcidi.

#### **Art. 40 - Rinvenimento di fauna selvatica**

1. Coloro che rinvencono in zona boschiva esemplari di animali (vertebrati) vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica, devono darne comunicazione, seguendo le indicazioni date dai cartelli informativi posizionati all'ingresso delle principali zone boschive, alla Polizia Provinciale, od al Corpo Forestale Regionale che disporrà i provvedimenti del caso.

2. Il Comune può collaborare con le altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio ed alla sua gestione nella realizzazione di programmi finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

## Capo 2

### Fauna esotica

#### Art. 41 - Detenzione di fauna esotica

1. La detenzione degli animali esotici così come definiti dal vigente Regolamento C.E. n.338/97 in attuazione della normativa CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) ad esclusione di quelli definiti «pericolosi» dalla legislazione vigente, è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dal CITES stesso.

2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche e comportamentali proprie di ogni singola specie e delle normative vigenti. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità se è il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica sono vietate, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente.

4. Chiunque viola il presente articolo viene punito con una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00,

## Capo 3

### Animali infestanti

#### Art. 42 - Popolazioni di muridi, artropodi ed altri infestanti

1. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici atti a eliminare i punti critici di accesso dei muridi, con:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante di intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.

2. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, secchi, ciotole e piccoli contenitori di acqua stagnante. E' raccomandata la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie.

3. Chiunque viola il presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 90,00

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**



## **Capo 1**

### **Seppellimento degli animali**

#### **Art. 43 - Inumazione degli animali**

1. E' consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso e certificato qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2003).

## **Capo 2**

### **Sanzioni**

#### **Art. 44 – Sanzioni**

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell' articolo 7 bis del decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.



## **Capo 3**

### **Art. 45 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della L. 689/81.

### **Art. 46 - Adeguamento normativo**

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia, qualora non implicino ulteriori provvedimenti di recepimento da parte dell'Amministrazione, determinano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 47 - Abrogazione di disposizioni incompatibili**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

### **Art. 48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione del presente testo, si ritiene di applicare la disciplina normativa in tema di pubblicizzazione prevista per il "manuale di gestione del protocollo informatico", per cui si rende accessibile il presente Regolamento anche nelle seguenti forme:

- a) mediante esposizione all'albo comunale
- b) tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Muggia.